

Civile Ord. Sez. 3 Num. 3146 Anno 2017

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: TATANGELO AUGUSTO

Data pubblicazione: 07/02/2017

ORDINANZA

Ud. 3146

sul ricorso iscritto al numero 12561 del ruolo generale
dell'anno 2014, proposto

da

BASILE Maria (C.F.: BSL MRA 77R70 L049P)

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli
avvocati Giuseppe Campanelli (C.F.: CMP GPP 57B06 L049M)
e Vito Russo (C.F.: RSS VTI 57B06 L049X)

-ricorrente-

nei confronti di

INTERNÒ Maria (C.F.: NTR MRA 55R53 F563G)

LA BUA Valerio (C.F.: LBA VLR 88A10 L049L)

entrambi rappresentati e difesi, giusta procure in calce ai ri-
spettivi controricorsi, dagli avvocati Nicola D'Andria (C.F.:
DND NCL 40P03 H090P) e Michele Zonno (C.F.: ZNN MHL
75T23 L049W)

-controricorrenti-

nonché

**AXA ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: non dichiarato), in
persona del legale rappresentante *pro tempore***

-intimata-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto n.
2302/2013, depositata in data 15 novembre 2013;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
del 24 gennaio 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2017
192

Maria Basile agì in giudizio nei confronti di Maria Internò e la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile Axa Assicurazioni S.p.A. per ottenere che la prima venisse dichiarata esclusiva responsabile di un incidente stradale avvenuto in data 10 marzo 2009 e la seconda venisse condannata a pagarle il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209).

La Internò ed il conducente dell'autovettura di questa, Valerio La Bua (intervenuto volontariamente nel giudizio), chiesero a loro volta, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta e dell'attrice, assumendone l'esclusiva responsabilità.

Il Giudice di Pace di Taranto dichiarò improponibile la domanda della Basile e, accertato il concorso di responsabilità di questa e del conducente dell'autovettura della Internò per l'incidente in questione, rispettivamente nella misura del 70% e del 30%, condannò in solido l'attrice e la sua compagnia assicuratrice a risarcire i danni subiti dalla stessa Internò e dal La Bua.

Il Tribunale di Taranto ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Basile, sulla base di un unico motivo.

Resistono con distinti (ma sostanzialmente identici) controricorsi la Internò e il La Bua.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, comma 2, c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione



1. Con l'unico motivo del ricorso (articolato in due profili) si denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto».

La ricorrente deduce in primo luogo che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto inapplicabile la procedura per il cd. indennizzo diretto di cui all'art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209), sul mero presupposto – emerso all'esito dell'istruttoria espletata, e peraltro contestato – che nell'incidente era rimasto coinvolto anche un terzo veicolo.

Si duole inoltre della percentuale di responsabilità attribuitale nella causazione del sinistro.

Per quest'ultimo profilo la censura è certamente inammissibile, risolvendosi in una evidente richiesta di riesame degli accertamenti di fatto operati in sede di merito sulla base di una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio.

Per il primo profilo la censura è invece fondata, nei limiti che si esporranno.

La procedura di indennizzo diretto prevista dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno.

Ciò emerge chiaramente dalla lettera dell'art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento emanato ai sensi dell'art. 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254), e che prevede che la suddetta procedura sia applicabile in caso di «*collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla*

quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili».

La conclusione è coerente del resto con la *ratio* della disposizione di cui all'art. 149 del codice delle assicurazioni private, che ha introdotto la speciale procedura dell'indennizzo diretto per semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone, prevedendo che i danneggiati possano rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest'ultima attraverso una stanza di compensazione. Il meccanismo di rappresentanza e di compensazione tra le due compagnie di assicurazione interessate risulta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall'esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione.

Nella specie il Tribunale di Taranto, nel confermare la sentenza di primo grado che ha ritenuto improponibile la domanda di indennizzo diretto avanzata dalla Basile, ha affermato che la procedura in questione sarebbe ammissibile solo in caso di sinistro che abbia interessato due veicoli, e lo ha escluso nella specie, in quanto dall'istruttoria era emerso il coinvolgimento di un terzo veicolo. Non ha quindi ritenuto necessario accertare – neanche in via incidentale e presuntiva – se il (conducente del) terzo veicolo coinvolto potesse ritenersi in qualche modo responsabile.



Così facendo, non ha correttamente applicato le disposizioni di legge di cui la ricorrente lamenta la violazione, in quanto, in base al combinato disposto dell'art. 149 del codice delle assicurazioni private e dell'art. 1, comma 1, lettera d), del relativo regolamento di attuazione, la procedura di indennizzo diretto è ammissibile anche in caso di sinistro che abbia coinvolto più di due veicoli, purché, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, non siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili.

Il giudice del merito, onde escludere la proponibilità della domanda della Basile, avrebbe dunque dovuto accertare l'eventuale coinvolgimento nel sinistro di un ulteriore veicolo responsabile, e non semplicemente quello di un ulteriore veicolo, come invece ha fatto.

La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente al capo con il quale è stata dichiarata l'improponibilità della domanda di indennizzo diretto proposta dalla Basile nei confronti di Axa Assicurazioni S.p.A., affinché in sede di rinvio la fattispecie sia riesaminata alla luce del seguente principio di diritto: «la procedura di indennizzo diretto prevista dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno».

2. Il ricorso è accolto, per quanto di ragione.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

per questi motivi

La Corte:

- accoglie il ricorso, per quanto di ragione e cassa in relazione, con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.



Così deciso in Roma, in data 24 gennaio 2017. 